

ATTO DI MODIFICA DI STATUTO

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno trenta luglio duemilanove

30 luglio 2009

a Milano in piazza Meda n. 4,

davanti a me LODOVICO BARASSI notaio residente a Milano, iscritto al collegio notarile di Milano,

è presente il signor:

- **PONZELLINI MASSIMO**, nato a Bologna il giorno 9 agosto 1950, domiciliato per la carica in Milano piazza Filippo Meda n. 4, della cui identità personale sono certo, il quale mi dichiara di agire nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione legale rappresentante della **BANCA POPOLARE DI MILANO - Soc. Coop. a r.l.**, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00715120150, R.E.A. 4450, con sede legale in Milano piazza Filippo Meda n. 4, società di nazionalità italiana.

La parte premette che il consiglio di amministrazione della Banca con deliberazione di cui al verbale da me redatto in data 7 aprile 2009 n. 98718/28072 di repertorio, registrato all'Agenzia delle Entrate 1° Ufficio di Milano il giorno 9 aprile 2008 al n. 7116 serie 1T, sulla base del provvedimento della Banca d'Italia del 4 marzo 2008, afferente le "Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle Banche" ha modificato, ai sensi degli artt. 2365, comma 2, del codice civile, e 36, comma 1, dello statuto della Banca e subordinatamente al ricevimento delle autorizzazioni di legge, gli artt. 26, 32, 36, 40 e 41 dello statuto sociale al fine di completare l'iter civilistico di approvazione delle modifiche statutarie necessarie per conformarsi alla suddette disposizioni.

La Banca d'Italia con provvedimento del 10 luglio 2009 n. 617572 ha approvato le modifiche e pertanto la delibera del consiglio di amministrazione è stata iscritta al Registro delle Imprese di Milano in data 28 luglio 2009.

Il consiglio di amministrazione in sede di approvazione delle modifiche allo statuto di cui sopra ha anche "delegato al presidente e a ciascuno dei vice presidenti, disgiuntamente tra loro, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione e la prescritta pubblicità, nel rispetto delle disposizioni di legge, alle modifiche statutarie deliberate, nonché per apportare al testo deliberato tutte quelle modifiche e integrazioni che si rendessero eventualmente necessarie a richiesta dell'Organo di Vigilanza".

La Banca d'Italia, con comunicazione del 14 luglio u.s., ha indicato alla Bipiemme che, per esigenze di chiarezza, è necessario:

- rettificare l'articolo 26, lett. g), dello Statuto, eliminando il termine "eventuali" riferito alle politiche di remunerazione;
- spostare tra le attribuzioni non delegabili dal Consiglio di Amministrazione indicate nel comma 4 dell'art. 36, quelle concernenti l'eventuale costituzione di comitati interni agli organi aziendali.

Ciò premesso, il dott. Massimo Ponzellini quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca - in esercizio della suddetta delega apporta al testo dello statuto le modifiche che risultano dal testo a fronte di seguito riportato:

<b>Testo approvato il 7 aprile 2009</b>	<b>Testo con le modifiche oggi apportate a seguito delle indicazioni della</b>
---	--

	<b>Banca d'Italia</b>
<b>Art. 26</b> L'Assemblea ordinaria: (...) g) approva le eventuali politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di Amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, nonché eventuali piani basati su strumenti finanziari; (...)	<b>Art. 26</b> L'Assemblea ordinaria: (...) g) approva le <b>eventuali</b> politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di Amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, nonché eventuali piani basati su strumenti finanziari; (...)
<b>Art. 36</b> (...) La delega non può riguardare, oltre le materie non delegabili, per legge o per disposizioni di vigilanza, le linee e gli indirizzi generali di gestione, di organizzazione e di erogazione del credito, le operazioni strategiche, i piani industriali e finanziari, la compravendita di immobili e di partecipazioni rilevanti (per tali intendendosi quelle che modificano il perimetro del Gruppo Bancario o in caso di partecipazioni non comprese nel Gruppo quelle di valore superiore a 20 milioni di euro), l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni, la materia di cui all'art. 44, la nomina del responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità.  (...)	<b>Art. 36</b> (...) La delega non può riguardare, oltre le materie non delegabili, per legge o per disposizioni di vigilanza, le linee e gli indirizzi generali di gestione, di organizzazione e di erogazione del credito, le operazioni strategiche, i piani industriali e finanziari, la compravendita di immobili e di partecipazioni rilevanti (per tali intendendosi quelle che modificano il perimetro del Gruppo Bancario o in caso di partecipazioni non comprese nel Gruppo quelle di valore superiore a 20 milioni di euro), l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni, la materia di cui all'art. 44, la nomina del responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità, <b>la costituzione di comitati interni agli organi aziendali.</b>  (...)

La parte dà atto che:

+ l'assemblea straordinaria con deliberazione in data 25 aprile 2009 di cui al verbale da me ricevuto in data 11 maggio 2009 n. 98833/28152 di repertorio, registrato all'Agenzia delle Entrate 1° Ufficio di Milano in data 18 maggio 2009 al n. 9743 serie 1T, iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano in data 9 giugno 2009 al n. 239644 di protocollo, e

+ il consiglio di amministrazione con deliberazione in data 26 maggio 2009 di cui al verbale da me ricevuto n. 98868/28175 di repertorio, registrato all'Agenzia delle Entrate 1° Ufficio di Milano in data 28 maggio 2009 al n. 10639 serie 1T, iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano in data 10 giugno 2009 al n. 240599 di protocollo,

hanno approvato modifiche statutarie all'art. 17.

Mi presenta quindi il testo aggiornato dello statuto della Banca che comprende le modifiche apportate con quest'atto nonchè le modifiche approvate dall'assemblea straordinaria del 25 aprile 2009 e dal consiglio di amministrazione del 26 maggio 2009, statuto che a sua richiesta allego a quest'atto "A".

Di quest'atto ho dato lettura alla parte, omessa la lettura dell'allegato per volontà della stessa che lo sottoscrive alle ore 9,00.

Consta di due fogli scritti per due pagine e per parte della terza da me e da persona di mia fiducia.

F.to Massimo Ponzellini

F.to LODOVICO BARASSI notaio

Allegato "A" al n. 99137/28364 di repertorio

**STATUTO DELLA BANCA POPOLARE DI MILANO - Società Cooperativa a responsabilità limitata**

\* \* \* \* \*

**Titolo I**

**Costituzione, durata, sede e scopo della Società**

**Capo I - Costituzione e denominazione**

Art. 1

La Banca Popolare di Milano, costituita con atto del 12 dicembre 1865 a rogito Coridori, autorizzata con decreto reale del 23 dicembre stesso anno n. 1710, che ne approvò lo Statuto, è una Società Cooperativa di credito per azioni a responsabilità limitata, con la denominazione “BANCA POPOLARE DI MILANO - Società Cooperativa a responsabilità limitata” o in forma abbreviata “BIPIEMME” o “BPM” ed è regolata dalle norme del presente Statuto.

La Bipiemme è Capogruppo del Gruppo creditizio BIPIEMME – BANCA POPOLARE DI MILANO iscritto all’apposito Albo tenuto dalla Banca d’Italia.

La Società, in qualità di Capogruppo, emana, ai sensi della normativa vigente e nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento del Gruppo stesso, disposizioni alle Società partecipate per l’attuazione delle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del Gruppo.

La determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo, nonché per l’attuazione delle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia, è riservata alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

**Capo II - Durata**

Art. 2

La durata della Società è fissata sino al 23 dicembre 2100, con facoltà di proroga.

**Capo III - Sede e dipendenze**

Art. 3

La Società ha la sua sede legale e la sede centrale amministrativa in Milano, piazza Filippo Meda n. 4.

Art. 4

Il Consiglio di Amministrazione, previa, occorrendo, autorizzazione degli Organi cui per legge è demandata la vigilanza sulle aziende di credito, ha facoltà di istituire dipendenze e di sopprimerle.

**Capo IV - Oggetto sociale**

Art. 5

La Società ha per oggetto di procurare il credito ai propri Soci mediante la cooperazione e la raccolta del risparmio e di compiere, per conto proprio o di terzi, qualsiasi operazione e servizio di banca, anche con non Soci, esclusa rigorosamente ogni operazione di mera speculazione.

Nella concessione di fido, la Banca dà preferenza ai Soci ed alle operazioni di più modesto importo.

Art. 6

La Società può compiere con l’osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni tutte le operazioni ed i servizi bancari, finanziari, di intermediazione consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

**Titolo II**

**Patrimonio, Soci ed Azioni**

**Capo I - Patrimonio sociale**

Art. 7

Il patrimonio sociale è costituito:

- 1) dal capitale sociale;
- 2) dalla riserva legale;
- 3) dalla riserva statutaria;

4) da ogni altra riserva.

Art. 8

Il capitale della Società è variabile ed è rappresentato da azioni nominative del valore nominale di Euro 4 (quattro) ciascuna.

Art. 9

La riserva legale è costituita con il prelevamento annuo sugli utili netti di bilancio, secondo le percentuali previste dalla legge.

Art. 10

La riserva statutaria è costituita con il prelevamento annuo sugli utili netti di bilancio, nella misura volta a volta fissata dall'Assemblea, tenuto conto di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 47.

L'Assemblea può deliberare ulteriori accantonamenti alla riserva straordinaria o ad altri tipi di riserve.

## **Capo II - Soci**

Art. 11

La qualità di Socio si acquista o mediante la sottoscrizione di azioni di nuova emissione o mediante l'acquisto, tra vivi o mortis causa, di azioni già in circolazione.

In ogni caso chi intende diventare Socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Consiglio stesso.

Le delibere di accoglimento o di rigetto delle domande di ammissione a Socio debbono essere motivate avuto riguardo all'interesse della Società, alle prescrizioni statutarie e allo spirito della forma cooperativa e comunicate all'interessato entro dieci giorni.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su richiesta del Comitato dei Probiviri, costituito ai sensi dello Statuto e integrato con un rappresentante dell'aspirante Socio. L'istanza di revisione deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione di rigetto. Il Comitato dei Probiviri si pronuncia entro venti giorni dal ricevimento della richiesta di riesame.

Coloro ai quali il Consiglio di Amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a Socio possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute fermo restando quanto disposto dall'art. 21.

Art. 12

Gli Organismi, italiani e stranieri, di Investimento Collettivo in valori mobiliari, nonché gli enti collettivi e le persone giuridiche straniere, che siano o diventino Soci, devono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli; nessuna modifica è opponibile alla Società finché non le sia stata regolarmente notificata.

Le persone designate, come pure i rappresentanti legali degli enti collettivi e delle persone giuridiche italiane e di persone fisiche, possono esercitare tutti i diritti spettanti ai Soci, ma non sono eleggibili alle cariche sociali.

Art. 13

Il Socio ha diritto di prendere parte alle Assemblee a condizione che la sua iscrizione a Libro Soci risalga ad almeno novanta giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea in prima convocazione e che siano stati effettuati gli adempimenti di cui all'art. 2370, secondo comma, cod. civ. almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per l'Assemblea medesima.

Ogni Socio ha diritto a un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute e non può esercitarlo per corrispondenza.

Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio, mediante delega scritta.

Ciascun Socio non può rappresentare più di due Soci. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe, fatte salve le disposizioni di legge, di Statuto e del Regolamento Assembleare approvato dall'Assemblea ordinaria.

Il diritto di voto in caso di pegno o usufrutto sulle azioni spetta soltanto al proprietario.

Art. 14

Il Socio partecipa al dividendo intero fin dal primo anno, qualunque sia l'epoca dell'acquisto della qualità di Socio, salvi gli interessi di conguaglio dall'inizio dell'esercizio nella misura eventualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea.

Art. 15

Il recesso è ammesso nei soli casi previsti dalla legge.

Art. 16

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione del Socio in caso:

- a) di interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- b) di fallimento o assoggettamento ad altra procedura concorsuale;
- c) di gravi inadempienze agli obblighi derivanti dalla legge o dallo Statuto;
- d) di inadempienza alle obbligazioni contrattuali assunte verso la Banca.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 2533 cod. civ., il provvedimento di esclusione può essere sottoposto, entro venti giorni dalla comunicazione, al riesame del Comitato dei Probiviri, il quale si pronuncerà entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, ascoltato il richiedente o un suo delegato e il Consiglio di Amministrazione.

La qualifica di Socio si perde con la cessione dell'intera partecipazione azionaria comunque rilevata dalla Società, la quale provvede a darne comunicazione all'interessato.

### **Capo III - Azioni**

Art. 17

L'emissione di nuove azioni in via ordinaria è riservata all'ingresso di nuovi Soci e si realizza con il conferimento di una sola azione, ove non venga diversamente consentito dall'Autorità di Vigilanza.

L'Assemblea straordinaria può deliberare l'emissione straordinaria di azioni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441 codice civile.

I certificati delle azioni saranno sottoscritti da uno degli Amministratori congiuntamente al Direttore Generale o ad uno dei Direttori a ciò designati dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea straordinaria del 24 aprile 2004 ha deliberato l'emissione di nuove azioni ordinarie di Euro 3, per un importo massimo di Euro 81.058.722, mediante emissione di massime n. 27.019.574 azioni ordinarie, al servizio esclusivo del prestito obbligazionario "Banca Popolare di Milano/CIC 2004-2009 convertibile", secondo modalità e termini contenuti nella delibera assembleare e nel regolamento del suddetto prestito.

L'Assemblea straordinaria del 15 febbraio 2007 - a seguito dell'aumento da Euro 3 a Euro 4 del valore nominale dell'azione Bipiemme - ha deliberato di aumentare da Euro 81.058.722 ad Euro 108.078.296 l'importo massimo delle emittende azioni al servizio esclusivo del prestito obbligazionario convertibile di cui al comma precedente.

L'Assemblea straordinaria del 25 aprile 2009 ha conferito al Consiglio di Amministrazione la facoltà:

- a) di emettere, ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., entro e non oltre il 31 dicembre 2009, un prestito obbligazionario per un importo complessivo massimo di nominali Euro 700.000.000, con scadenza non superiore a 48 mesi dalla data di emissione e a conversione obbligatoria in azioni ordinarie BPM alla scadenza, mediante emissione di obbligazioni del valore nominale di Euro 100 cadauna da offrirsi in opzione a tutti gli aventi diritto; di determinare modalità, termini e condizioni del prestito obbligazionario, ivi compreso il rapporto di conversione, fermo restando che il prezzo minimo delle azioni da emettersi a servizio della conversione delle obbligazioni non potrà essere inferiore al valore nominale delle azioni; per l'effetto, di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, a servizio della conversione delle obbligazioni, mediante emissione di massime n. 175.000.000 azioni ordinarie;

b) di assegnare gratuitamente ai sottoscrittori delle obbligazioni di cui alla precedente lettera a), secondo criteri da definirsi nel regolamento del prestito, warrants attribuenti il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie della Società, determinando modalità, termini e condizioni dell'esercizio del diritto di sottoscrizione, ivi compresa l'eventuale facoltà dell'Emittente di procedere al riscatto dei warrants e fermo restando che il prezzo minimo delle azioni da emettersi a servizio dei warrants non potrà essere inferiore al valore nominale delle azioni; per l'effetto, di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, a servizio dell'eventuale esercizio dei warrants, mediante emissione di massime n. 125.000.000 azioni ordinarie.

Il Consiglio di Amministrazione, in data 26 maggio 2009, in attuazione della delega conferita dall'Assemblea Straordinaria in data 25 aprile 2009, ha deliberato:

- di aumentare il capitale in via scindibile mediante emissione di massime n. 115.922.533 azioni ordinarie BPM del valore nominale di Euro 4,00 cadauna, a servizio esclusivo della conversione del prestito obbligazionario "Convertendo BPM 2009/2013 - 6,75%", secondo modalità e termini contenuti nella delibera consiliare di emissione e nel Regolamento del prestito;

- di aumentare altresì il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, mediante emissione di massime n. 62.598.168 azioni ordinarie BPM del valore nominale di Euro 4,00 cadauna, a servizio esclusivo dell'eventuale esercizio dei "Warrant azioni ordinarie BPM 2009/2013", secondo modalità e termini contenuti nella delibera consiliare di emissione e nel Regolamento dei Warrant.

Art. 18

Le azioni sono trasferibili nei modi di legge.

Il Consiglio di Amministrazione può acquistare o rimborsare le azioni della Società secondo quanto disposto dalla normativa vigente, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, a tali fini destinati dall'Assemblea dei Soci.

Art. 19

In caso di morte del Socio il rapporto sociale continua con gli eredi del defunto. Tuttavia l'opponibilità alla Società del trasferimento delle azioni è condizionata all'adempimento delle formalità di legge e di quelle previste dagli artt. 11 e 18 del presente Statuto.

Art. 20

Le azioni sono vincolate, sin dalla loro origine e per patto sociale, a favore della Società in garanzia privilegiata di ogni obbligazione che il Socio può avere verso la stessa, ancorché non siano depositate. La Società, qualora il Socio non adempia alle proprie obbligazioni, fermo il diritto di procedere giudizialmente, ha la facoltà di far vendere in tutto od in parte le azioni da essa possedute senza costituzione in mora e senza formalità giudiziarie, a mezzo di notaio o di agente di cambio, provvedendo anche all'emissione di duplicati, senza formalità né vincoli di termini, tutte le volte che dal Socio inadempiente non si sia ottemperato all'intimazione fattagli, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di depositare presso la Società il certificato o i certificati azionari.

Art. 21

Nessuno può detenere azioni in misura eccedente lo 0,50% del capitale sociale. La Banca appena rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla Banca.

Il divieto previsto dal comma precedente non si applica agli Organismi di Investimento Collettivo in valori mobiliari, per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi.

Art. 22

Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'azione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

Se il rappresentante comune non è stato nominato o se di tale nomina non è stata data comunicazione alla Società, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno qualsiasi dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

Art. 23

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili restano devoluti alla Società.

### **Titolo III Organi della Società**

Art. 24

Gli organi della Società sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale;
- d) il Comitato dei Proviviri;
- e) la Direzione.

#### **Capo I - L'Assemblea**

Art. 25

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

L'Assemblea straordinaria viene convocata nei casi previsti dalla legge.

Gli Amministratori devono, inoltre, convocare l'Assemblea senza ritardo dalla domanda scritta, con firma autenticata, anche da un funzionario della Società, nella quale siano indicati gli argomenti da trattare, fatta da almeno 2.000 Soci con diritto di voto alla data della presentazione della domanda stessa.

Art. 26

L'Assemblea ordinaria:

- a) discute e delibera sul bilancio, uditi la relazione del Consiglio di Amministrazione e il rapporto dei Sindaci;
- b) nomina il Presidente, due Vice Presidenti e gli altri Amministratori e ne determina i compensi secondo quanto stabilito dal presente Statuto;
- c) nomina il Collegio Sindacale designandone il Presidente e determina le loro retribuzioni;
- d) nomina i Proviviri;
- e) revoca, secondo le specifiche modalità stabilite dalla legge e dal presente Statuto, i componenti degli organi sociali;
- f) approva il Regolamento Assembleare;
- g) approva le politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di Amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, nonché eventuali piani basati su strumenti finanziari;
- h) delibera sugli altri oggetti di sua competenza che siano posti all'ordine del giorno.

Art. 27

L'Assemblea straordinaria delibera sugli oggetti riservati alla sua competenza ivi compreso l'aumento di capitale nei casi di emissione di nuove azioni non in via ordinaria.

Art. 28

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, nei termini prescritti dalla normativa vigente, mediante avviso di convocazione da pubblicarsi sulla "Gazzetta Ufficiale della Repubblica" o sul quotidiano economico "Il Sole 24 Ore".

L'avviso di convocazione, per opportuna informazione dei Soci, deve comunque risultare pubblicato su due quotidiani a diffusione nazionale.

Nell'avviso di convocazione devono, dal Consiglio di Amministrazione, indicarsi:

- a) il giorno, l'ora e il luogo della convocazione;
- b) gli oggetti da trattare, ivi comprese le proposte dei Soci di cui all'art. 25;
- c) il giorno, l'ora e il luogo della eventuale seconda convocazione di cui all'art. 30.

Art. 29

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da uno dei Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente e dei Vice Presidenti, l'Assemblea è presieduta da un Consigliere designato dal Consiglio.

Il Segretario del Consiglio assume le funzioni di Segretario dell'Assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente.

Nelle Assemblee straordinarie o quando il Presidente lo reputi opportuno tale funzione è assunta da un notaio.

L'Assemblea può nominare due o più scrutatori.

Al Presidente spetta accertare il diritto di intervento e dirigere la discussione e la votazione, fissandone le modalità, fatte salve le disposizioni di legge, di Statuto o di Regolamento Assembleare.

Art. 30

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, anche nel caso in cui la legge richieda una maggioranza speciale, in prima convocazione con l'intervento di almeno un decimo dei Soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita, in sede ordinaria qualunque sia il numero dei Soci presenti ed in sede straordinaria con l'intervento di almeno 1.000 Soci.

Qualora in una giornata non fosse possibile esaurire l'ordine del giorno, l'Assemblea può essere prorogata dal Presidente sino al settimo giorno successivo, dandone comunicazione nella adunanza, senza bisogno di ulteriore avviso.

Art. 31

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta di voti dei partecipanti alla votazione.

Le modifiche allo Statuto, ivi comprese quelle inerenti a fusioni e/o assorbimenti, devono essere approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci votanti, ma in nessun caso con meno di cinquecento voti.

Peraltro le deliberazioni che importino modifica all'art. 5 del presente Statuto, nonché alle norme relative alla spettanza ed all'esercizio del diritto di voto, o che riguardino la trasformazione della Società, o il suo scioglimento anticipato, o infine qualsiasi modificazione del presente comma, devono essere approvate da tanti Soci che rappresentino almeno un settimo dei Soci aventi diritto di voto.

Per la nomina alle cariche sociali si procede con votazione a scrutinio segreto, fermo restando quanto previsto dall'art. 50.

Le deliberazioni da assumere per conformarsi alle prescrizioni dell'Organo di Vigilanza emanate a fini di stabilità o per adeguamento a disposizioni regolamentari o legislative sono assunte con i quorum previsti dal presente Statuto per l'Assemblea ordinaria.

## **Capo II - Il Consiglio di Amministrazione**

Art. 32

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sedici Amministratori, tra i quali il Presidente e due Vice Presidenti, eletti in unico turno.

Il numero è elevabile di massime due unità ai sensi dell'art. 50.

L'Assemblea determina il numero degli Amministratori all'atto della nomina.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere Soci.

Almeno quattro componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter, quarto comma, D.Lgs. 58/1998 (e successive modifiche).

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dall'Assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto dell'Amministratore al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

L'Assemblea nomina gli Amministratori mediante schede, sulla base di liste di candidati presentate dai Soci nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione di almeno due (ovvero quattro nel caso di presentazione di una sola lista) candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter, quarto comma, D.Lgs. 58/1998 (e successive modifiche). Ciascuna lista deve essere presentata da almeno trecento Soci o in alternativa da Soci che rappresentino complessivamente una quota pari allo 0,5% del capitale sociale, iscritti a Libro Soci da almeno novanta giorni che documentino secondo le modalità prescritte il loro diritto di intervenire e di votare in Assemblea. Ciascun Socio può concorrere a presentare una sola lista; in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea in prima convocazione e devono essere corredate dal curriculum professionale dei soggetti designati e dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica.

Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate. Tuttavia la mancanza della documentazione relativa ai singoli candidati di una lista comporta soltanto l'esclusione dei candidati stessi e non incide sulla valida presentazione delle liste cui appartengono.

Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono altresì essere eletti Amministratori, e se eletti decadono dalla carica, coloro che non siano in possesso dei requisiti prescritti. Il venir meno dei requisiti di indipendenza, come sopra definiti, in capo a un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono complessivamente in capo ad almeno quattro amministratori.

Con apposito regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente ricoperti dagli Amministratori, che tengano conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni delle società ove rivestono la carica. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi eventualmente previsti dalla disciplina, anche regolamentare, volta a volta vigente.

Fatte salve eventuali cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, non possono rivestire la carica di Amministratore coloro che siano o divengano Amministratori, dipendenti o Sindaci di altre Banche o Società dalle stesse controllate, salvo si tratti di enti centrali di categoria o Banche o Società partecipate o appartenenti a un Gruppo Bancario di una Società partecipata.

Ove la causa di incompatibilità non venga rimossa entro 60 giorni dall'elezione o, se sopravvenuta, dalla comunicazione all'interessato del suo verificarsi, l'Amministratore si intenderà automaticamente decaduto.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Sono prese in considerazione al fine delle nomine solo le liste che abbiano ottenuto almeno centocinquanta voti validamente espressi in Assemblea.

Alla elezione degli Amministratori, del Presidente, e dei Vice Presidenti, si procede come segue:  
nel caso in cui più liste abbiano raggiunto tale soglia

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi viene tratta, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, la metà più uno del numero (comprensivo di quelli di cui all'art. 50) di Amministratori da nominare;

b) i restanti Amministratori (esclusi quelli da eleggere ai sensi dell'art. 50) sono tratti dalle altre liste. A tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque, sei e, nel caso di assenza dei due consiglieri ai sensi dell'art. 50, per sette. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste sono disposti in unica graduatoria decrescente: risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori. In caso di parità di voti di lista, e quindi a parità di quoziente, l'Amministratore è attribuito alle liste per sorteggio;

c) alla carica di Presidente risulta eletto l'Amministratore indicato come primo candidato nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti;

d) sono eletti Vice Presidenti il secondo e il terzo candidato indicati nella lista di maggioranza.

Nel caso in cui una sola lista abbia raggiunto la suddetta soglia, risultano eletti i primi sedici candidati indicati nella lista stessa. Alla carica di Presidente e di Vice Presidenti sono eletti rispettivamente il primo, il secondo e il terzo candidato.

Qualora, con le modalità sopra indicate, non possa essere nominato il Consiglio di Amministrazione nel numero e composizione stabiliti deve essere convocata una nuova Assemblea.

#### Art. 33

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale e purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, scegliendoli, ove possibile, tra i non eletti delle liste di appartenenza degli Amministratori cessati.

Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea. Gli Amministratori nominati dall'Assemblea in sostituzione, restano in carica fino al termine del periodo per il quale erano stati nominati gli Amministratori sostituiti.

Qualora l'Assemblea debba provvedere alla sostituzione di Amministratori eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza obbligo di lista.

Qualora occorra sostituire Amministratori appartenenti a liste di minoranza, l'Assemblea provvede con voto a maggioranza relativa a sceglierli, ove possibile, fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte l'Amministratore da sostituire, i quali abbiano confermato per iscritto, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, la propria candidatura, unitamente alle dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica.

Venendo a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve essere convocata l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori. E' fermo quanto previsto all'art. 50.

Venendo a mancare l'intero Consiglio, il Collegio Sindacale deve convocare d'urgenza l'Assemblea per la sostituzione e nel frattempo esso compie gli atti di ordinaria amministrazione.

Nel caso in cui vengano a cessare il Presidente o i Vice Presidenti, fermo restando il reintegro del numero degli Amministratori con le modalità sopra previste, si procede come segue:

a) nel caso in cui venga a cessare il Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente più anziano di età fino alla prima Assemblea utile che provvede ad eleggere il Presidente;

b) nel caso in cui vengano a cessare uno o entrambi i Vice Presidenti, si procede alla sostituzione nella prima Assemblea utile;

c) qualora vengano a cessare il Presidente e i Vice Presidenti assume la funzione di Presidente l'Amministratore eletto nella lista di maggioranza designato dal Consiglio.

In entrambi i casi la prima Assemblea utile provvede al reintegro delle cariche.

Art. 34

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente una volta al mese. La sua convocazione è fatta dal Presidente con o.d.g. specifico ed analitico recapitato almeno una settimana prima della riunione, o in caso d'urgenza mediante telegramma, telefax, telex o mezzo equipollente inviato almeno due giorni prima.

Il Consiglio, col medesimo preavviso, deve essere convocato su domanda, indicante gli argomenti da trattare, fatta da almeno cinque Amministratori, i quali in caso di necessità possono provvedere direttamente alla convocazione.

Il Presidente coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione e provvede affinché vengano fornite a tutti gli Amministratori adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente o da uno dei due Vice Presidenti. In caso di assenza del Presidente e dei Vice Presidenti il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano nella carica; a parità di anzianità di carica prevale il criterio dell'età.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, tuttavia le delibere si considerano approvate anche nel caso abbiano riportato il voto favorevole della metà dei presenti, purché si sia espresso favorevolmente chi presiede l'adunanza.

Non è ammesso il voto per rappresentanza.

I verbali dell'adunanza del Consiglio sono redatti e firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 35

L'Assemblea stabilisce i compensi fissi e le medaglie di presenza per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione determina, sentito il Collegio Sindacale, i compensi per gli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dell'Atto costitutivo.

Art. 36

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria gestione, tranne quelli riservati per legge o per Statuto all'Assemblea. Il Consiglio può altresì adottare, ai sensi dell'art. 2365, secondo comma, cod. civ., le deliberazioni concernenti gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto in ogni caso delle competenze dell'Assemblea ordinaria, formula programmi anche pluriennali di azioni da riservare ai dipendenti ovvero a fondi collettivi a cui gli stessi risultino iscritti, proponendo all'Assemblea l'emissione di azioni ai sensi dell'art. 2349 cod. civ., o dell'art. 2441 cod. civ., oppure procedendo alla cessione di azioni proprie o di azioni emesse da Società controllate, o in altra forma.

Il Consiglio delega annualmente parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dai Vice Presidenti e da altri Consiglieri, in modo che il numero totale dei membri del Comitato risulti non inferiore a cinque e non maggiore di sette. Ferme le attribuzioni esclusive del Consiglio, la delega può riguardare in particolare le materie attinenti al personale, all'organizzazione, alla compravendita di partecipazioni non rilevanti. La nomina dei componenti e le attribuzioni del Comitato devono essere deliberate con il voto favorevole di almeno dieci consiglieri.

La delega non può riguardare, oltre le materie non delegabili, per legge o per disposizioni di vigilanza, le linee e gli indirizzi generali di gestione, di organizzazione e di erogazione del credito, le operazioni strategiche, i piani industriali e finanziari, la compravendita di immobili e di partecipazioni rilevanti (per tali intendendosi quelle che modificano il perimetro del Gruppo Bancario o in caso di partecipazioni non comprese nel Gruppo quelle di valore superiore a 20 milioni di euro), l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni, la materia di cui all'art. 44, la nomina del responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità, la costituzione di comitati interni agli organi aziendali.

Il Consiglio all'atto della nomina determina le modalità di funzionamento del Comitato di cui dovranno essere previste, in linea di principio, riunioni con cadenza settimanale.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione (ivi compreso l'andamento dei rischi) e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Banca e dalle Società controllate.

Il Consiglio può conferire incarichi speciali a uno o più dei suoi membri stabilendo i limiti della delega, salvi sempre i limiti di cui sopra. Può altresì costituire Commissioni e Comitati a carattere istruttorio e/o propositivo, definendone la composizione e l'ambito delle competenze, e approvandone il relativo regolamento; un componente di ciascuna di tali Commissioni o Comitati viene scelto tra gli Amministratori eletti in una lista di minoranza.

In particolare, il Consiglio nomina, determinandone con apposito regolamento le specifiche attribuzioni, in ogni caso di ordine istruttorio o propositivo, e le modalità di funzionamento:

(i) un Comitato Remunerazioni per le determinazioni spettanti al Consiglio in tema di retribuzioni e compensi;

(ii) un Comitato per il controllo interno.

Il Consiglio sceglie il suo Segretario anche al di fuori dei propri componenti.

Fatti salvi gli obblighi in capo a ciascun Amministratore di cui all'art. 2391 cod. civ., il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso gli organi delegati, riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Banca e dalle Società controllate; in particolare, riferisce sulle operazioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi. L'informazione viene resa, con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni consiliari o del Comitato Esecutivo ovvero mediante comunicazione scritta al Collegio Sindacale.

Art. 37

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale spettano singolarmente al Presidente e a ciascun Vice Presidente; spettano pure a ciascuno dei Consiglieri sempre congiuntamente al Direttore Generale o a uno dei Direttori designati all'uopo dal Consiglio.

Il Consiglio può anche delegare, per l'esecuzione di determinate operazioni, la firma sociale a singoli Amministratori e Direttori, tanto separatamente che congiuntamente e nominare procuratori determinandone le facoltà.

Il Presidente o, in caso di suo impedimento ciascun Vice Presidente, può rilasciare procura per l'esecuzione delle delibere consiliari.

Art. 38

In materia di erogazione del credito il Consiglio di Amministrazione può:

a) delegare espresse facoltà al Comitato Esecutivo, ovvero ad un Comitato di Finanziamento composto dalla Presidenza, da una rappresentanza del Consiglio e dalla Direzione Generale, determinandone per ogni esercizio i poteri e la frequenza delle riunioni;

b) delegare facoltà deliberative, entro predeterminati limiti, al Direttore Generale e ad altri dipendenti investiti di particolari funzioni, ai Responsabili delle dipendenze e ai loro collaboratori;

c) delegare facoltà deliberative a Comitati interni composti da dirigenti e/o altri dipendenti della Società.

Art. 39

I componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale nonché i Direttori non possono fare operazioni di credito con la Banca, né direttamente né indirettamente, se non a seguito di favorevole deliberazione che dovrà essere presa all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione e con il voto favorevole di tutti i componenti il Collegio Sindacale.

### **Capo III - Il Collegio Sindacale**

Art. 40

Il Collegio Sindacale è costituito dal Presidente, da quattro Sindaci effettivi e da quattro Sindaci supplenti, eletti fra i Soci.

Tutti durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

I Sindaci possono essere revocati dall'Assemblea solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

Il Collegio Sindacale vigila, fra l'altro, sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Banca, ivi compresi i relativi sistemi informativi, e sul loro concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale riferisce, ai sensi della disciplina anche regolamentare vigente, a Banca d'Italia in merito ad ogni irregolarità gestionale o violazione della normativa riscontrata nello svolgimento dei propri compiti.

Ai Sindaci spettano i poteri stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Nell'esercizio dei propri poteri, in via meramente esemplificativa, il Collegio Sindacale ha dunque facoltà di procedere, anche mediante uno solo dei suoi componenti, ad atti di ispezione e di controllo, nonché di chiedere agli Amministratori, così come ai responsabili delle funzioni di controllo interno, informazioni utili per il corretto adempimento dei propri obblighi.

Al Presidente ed ai Sindaci effettivi spettano gli emolumenti approvati dall'Assemblea a termini di legge.

Art. 41

L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale; alla minoranza è riservata l'elezione di due Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti.

La nomina del Collegio Sindacale, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo, avviene sulla base di liste presentate dai Soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 300 Soci o in alternativa da Soci che rappresentino complessivamente una quota pari allo 0,5% del capitale sociale, iscritti a Libro Soci da almeno novanta giorni, che documentino secondo le modalità prescritte il loro diritto di intervenire e di votare all'Assemblea; ciascun Socio può concorrere a presentare una sola lista; in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea in prima convocazione e devono essere corredate dal curriculum professionale dei soggetti designati e dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge o dallo Statuto per la carica.

A tal fine si terrà conto che materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli della Società sono quelli bancario, finanziario e assicurativo.

Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate. Tuttavia la mancanza della documentazione relativa ai singoli candidati di una lista comporta soltanto l'esclusione dei candidati stessi e non incide sulla valida presentazione delle liste cui appartengono.

Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono altresì essere eletti Sindaci e se eletti decadono dalla carica coloro che non siano in possesso dei requisiti prescritti o che siano componenti di organi amministrativi o di controllo di altre Banche salvo che si tratti di Società partecipate o di enti centrali di categoria. In ogni caso, i Sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre Società del Gruppo, nonché presso Società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica. Si applicano agli stessi i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dall'art. 148-bis, D.Lgs. 58/1998 (e successive modifiche) e collegati regolamenti attuativi.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue.

Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tre membri effettivi e due supplenti; dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la prima sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un membro effettivo e un membro supplente; dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la seconda sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i restanti membri effettivo e supplente.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista, dalla stessa saranno tratti tutti i Sindaci effettivi e tutti i Sindaci supplenti; nel caso in cui siano presentate due sole liste, i due Sindaci effettivi e i due Sindaci supplenti riservati alla elezione da parte della minoranza sono tutti tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima.

Nel caso in cui vengano presentate più di due liste, di cui una da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, dalla stessa sono tratti, a condizione che abbia ottenuto un numero di voti non inferiore al 5% dei voti complessivamente espressi, un membro effettivo e un membro supplente; qualora più organismi di investimento collettivo in valori mobiliari presentino ciascuno una propria lista che ottenga la suddetta soglia minima di voti, il membro effettivo e il membro supplente sono tratti da quella, tra tali liste, che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti e ciò sia rilevante ai fini della composizione del Collegio, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i Soci presenti in Assemblea.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al membro effettivo indicato come primo nella lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato e, tra più supplenti della medesima lista, il più anziano di età.

Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, la Presidenza è assunta dal membro effettivo tratto dalla lista cui apparteneva il Presidente cessato o, in mancanza, dal supplente più anziano di età tratto dalla medesima lista; qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni secondo i suddetti criteri, verrà convocata un'Assemblea per l'integrazione del Collegio Sindacale.

Quando l'Assemblea deve provvedere, ai sensi del comma precedente ovvero ai sensi di legge, alla nomina dei Sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue.

Qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire Sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea li sostituisce, con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, i

quali abbiano confermato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea la propria candidatura, unitamente con le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; risultano eletti Sindaci effettivi i primi cinque candidati indicati in ordine progressivo e Sindaci supplenti i successivi quattro candidati; la Presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella lista presentata; in caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco e nell'ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale subentrano, rispettivamente, il Sindaco supplente e il Sindaco effettivo più anziani di età.

In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il suo Presidente vengono nominati dall'Assemblea a maggioranza relativa fra i candidati presentati in Assemblea.

#### **Capo IV - Il Comitato dei Proviviri**

Art. 42

Il Comitato dei Proviviri è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti eletti tra i Soci dall'Assemblea.

I Proviviri durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Il Comitato dei Proviviri elegge nel suo seno un Presidente.

Il Comitato dei Proviviri decide a maggioranza assoluta di voti, tutte le controversie che allo stesso sono deferite dallo Statuto; dovrà inoltre prestarsi per la risoluzione di tutte le controversie che possono insorgere fra i Soci o fra i Soci e l'Amministrazione per motivi attinenti ai rapporti sociali.

Per le sue decisioni il Comitato dei Proviviri non è vincolato da alcuna formalità di procedura.

Art. 43

Nel caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Proboviro subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Proviviri restano in carica fino alla prossima Assemblea ordinaria, la quale dovrà provvedere alla nomina dei Proviviri effettivi e supplenti per la integrazione del Comitato. I nuovi nominati scadono con quelli in carica.

#### **Capo V - La Direzione**

Art. 44

La Direzione Generale è composta dal Direttore Generale e da altri componenti all'uopo nominati dal Consiglio, nel cui ambito viene altresì designato il membro al quale – in assenza o per impedimento del Direttore Generale – è attribuita la funzione vicaria, con pienezza di facoltà e poteri. Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, previa acquisizione del parere obbligatorio del Collegio Sindacale, alla nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, designato fra i dirigenti della banca che abbiano svolto funzioni direttive per almeno un quinquennio in materia contabile e amministrativa.

Art. 45

Il Direttore Generale esercita i poteri attribuitigli dallo Statuto e da specifiche delibere e/o regolamenti interni deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Nei limiti dei poteri come sopra conferitigli e secondo gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale è il capo dell'intera struttura della banca, provvede alla gestione di tutti gli affari correnti, cura il coordinamento operativo aziendale e di Gruppo sovrintendendo all'organizzazione e al funzionamento delle reti e servizi, esercita i poteri eventualmente assegnatigli in materia di erogazione del credito, di spesa e di operazioni finanziarie, dà esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo.

Il Direttore Generale, previa informazione al Presidente, formula proposte agli organi collegiali sulle materie riservate alla sua competenza e prende parte, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio

di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, nonché, con potere deliberativo, alle riunioni, se costituito, del Comitato consiliare di Finanziamento. In particolare formula al Consiglio proposte in materia di deleghe da attribuire nell'ambito della Direzione Generale, nonché di struttura e attribuzioni della Direzione centrale, di nomina, revoca, poteri, funzioni e – sentito il Comitato Remunerazioni – emolumenti dei Direttori. Lo stesso ha altresì piena facoltà di avviare autonomamente tutte le azioni giudiziarie che appaiono opportune per il recupero dei crediti della banca.

Il Consiglio ha facoltà di far partecipare alle proprie riunioni, sempre con voto consultivo, uno o più Direttori, esperti negli argomenti in discussione.

#### **Titolo IV Bilancio e Utile**

Art. 46

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio redatto nel rispetto delle norme di legge e con criteri di massima prudenza.

Art. 47

Salvo che l'Assemblea deliberi di non distribuire un dividendo a valere sull'utile d'esercizio, viene annualmente riservato a tutti i dipendenti in servizio, ovvero a fondi collettivi a cui gli stessi risultino iscritti, un importo - ricompreso nella voce "spese per il personale" del conto economico - pari al 5% dell'utile lordo. Ai fini della determinazione di tale importo, per utile lordo si intende l' "utile della operatività corrente al lordo delle imposte", calcolato prima dell'importo da determinare (nel seguito "Utile Lordo").

Il Consiglio di Amministrazione stabilirà le forme e le modalità dell'erogazione ai beneficiari del suddetto importo. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione deliberi di attribuirlo, in tutto o in parte, mediante azioni già assegnate in acconto e/o ancora da assegnare, il valore di riferimento delle stesse sarà pari alla media delle quotazioni di Borsa rilevate nei 30 giorni precedenti l'assegnazione, al netto del costo delle azioni per il beneficiario.

Viene inoltre annualmente riservato al Consiglio di Amministrazione - sempre che ricorrano i presupposti di cui al primo comma del presente articolo - un importo pari allo 0,25% dell'Utile Lordo.

Fermo restando quanto precede, l'utile netto risultante dal bilancio sarà destinato innanzitutto alla riserva indisponibile ex D.lgs. n. 38/2005; l'utile d'esercizio, al netto dell'accantonamento alla predetta riserva, sarà quindi destinato alla riserva legale, nella misura fissata dalla legge, ed alla riserva statutaria, nella misura annualmente fissata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio. Gli accantonamenti destinati alla riserva legale e alla riserva statutaria non potranno essere in nessun caso complessivamente inferiori al 25% dell'utile di esercizio (al netto della indicata riserva indisponibile).

Dopo la determinazione del dividendo da attribuire ai Soci - nella misura che sarà stabilita annualmente dall'Assemblea - l'eventuale residuo sarà destinato a riserva straordinaria o a scopi fissati dall'Assemblea.

Il Consiglio potrà inoltre destinare annualmente al fondo di beneficenza e di pubblica utilità - a carico del conto economico dell'esercizio in corso - un importo non superiore al 2% dell'utile netto deliberato dall'Assemblea nell'esercizio precedente

#### **Titolo V Scioglimento e liquidazione**

Art. 48

L'Assemblea dei Soci, in caso di perdita di almeno metà del capitale sociale, può deliberare, con la presenza minima di duemila Soci e con il voto favorevole di tre quarti dei presenti, lo scioglimento della Società.

Per la deliberazione relativa allo scioglimento anticipato della Società, previsto dall'art. 2369 del Codice Civile, è necessario il voto favorevole nella misura prevista all'art. 31.

Art. 49

In caso di scioglimento l'Assemblea nomina i liquidatori e ne determina i poteri.

## **Titolo VI**

### **Disposizioni transitorie e finali**

Art. 50

L'Assemblea nomina, anche in eccesso al numero di sedici, due Amministratori tratti dalla lista che il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di presentare al fine di far fronte agli impegni assunti, rispettivamente, con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e Crédit Industriel et Commercial sino alla scadenza o alla cessazione dei presupposti di applicazione degli accordi stessi.

L'Assemblea all'uopo delibera a maggioranza relativa e con voto palese.

In caso di cessazione di tali Amministratori la sostituzione per cooptazione avviene in modo da assicurare il rispetto degli accordi medesimi, e l'Assemblea provvede a maggioranza relativa e con voto palese su proposta del Consiglio.

Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo hanno parità di diritti, attribuzioni e doveri rispetto ad ogni altro Amministratore e devono possedere i requisiti di legge e di Statuto per la carica ricoperta.

Ogni riferimento al numero degli Amministratori anche ai fini del calcolo di quorum costitutivi o deliberativi si intende, salvo diversa espressa disposizione, riferito al numero degli Amministratori comprensivo di quelli nominati ai sensi del presente articolo.

F.to Massimo Ponzellini

F.to LODOVICO BARASSI notaio